

Atti Dirigenziali

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

Pubblicazione Nr: **3032/2021**

In Pubblicazione: dal **3/6/2021** al **18/6/2021**

Repertorio Generale: **4518/2021** del **03/06/2021**

Protocollo: **88685/2021**

Titolario/Anno/Fascicolo: **6.5/2017/2**

Struttura Organizzativa: AREA INFRASTRUTTURE

Dirigente: PINOSCHI MARIA CRISTINA

OGGETTO: **PRESA D'ATTO ACCORDO TRA CMMI E IL COMUNE DI BUSCATE PER L'INTERCONNESSIONE ALLA RETE METROPOLITANA**



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Infrastrutture

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 4518 del 03/06/2021

Fasc. n 6.5/2017/2

Oggetto: Presa d'atto accordo tra CmMi e il Comune di Buscate per l'interconnessione alla rete metropolitana

LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

Premesso che con Decreto Rep. Gen. n. 214/2017 del 02/08/2017 il Sindaco Metropolitano:

- ha approvato le clausole generali degli accordi operativi da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, con i comuni del territorio metropolitano interessati alla interconnessione alla rete metropolitana a larga banda in fibra ottica per telecomunicazioni, così come definite nella relazione tecnica e lo schema di accordo operativo, allegato quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- ha determinato in Euro 8.000,00= la quota di compartecipazione annuale dovuta dai comuni sottoscrittori nel primo biennio di validità degli accordi operativi sottoscritti negli anni 2017 e 2018;
- ha stabilito che ogni accordo operativo non potrà avere una durata inferiore a sei anni e superiore a trenta anni;
- ha demandato al Direttore competente:
 - l'attività di negoziazione con ciascun Comune per la definizione del periodo di durata dell'accordo operativo, nei limiti minimi e massimi stabiliti nel provvedimento;
 - la definizione di aspetti di dettaglio, richiesti da ciascun comune sottoscrittore;
 - la sottoscrizione dell'accordo operativo con ciascun comune;

Dato atto che:

- con delibera di Giunta comunale n. 20 del 22/02/2021 il Comune di Buscate ha approvato la bozza di accordo operativo per l'estensione e l'interconnessione della rete metropolitana a larga banda in fibra ottica per telecomunicazioni, con Città Metropolitana di Milano (allegato A);

Considerato che l'accordo operativo prevede:

- la durata di validità di 9 (dicasi nove) anni a partire dalla sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per un periodo massimo di ulteriore trenta anni (punti 18 e 20);
- il collegamento alla rete in fibra ottica metropolitana della sede principale del Comune di Buscate (punto 2) a fronte del versamento di un contributo annuale pari a € 8.000,00= per il periodo minimo di due anni, decorrenti dalla data del collaudo e soggetto a possibile revisione biennale nell'ambito della durata dell'accordo (punti 16 e 17) da riconoscere a Città Metropolitana di Milano a titolo di compartecipazione delle spese per la connessione internet/intranet alla rete telematica metropolitana;

Visto lo schema di accordo operativo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con il comune di Buscate ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990;

Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000:

- le clausole essenziali dell'accordo operativo, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono contenute nell'accordo operativo stesso;
- l'accordo operativo sarà sottoscritto, a pena di nullità, con firma digitale ed in forma di scrittura privata non autenticata, mediante utilizzo di sistemi telematici per la trasmissione del documento, ai fini dell'acquisizione delle firme delle parti;

Ritenuto pertanto di:

- approvare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento lo schema di accordo operativo da sottoscrivere con il Comune di Buscate (allegato A);
- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'accertamento delle entrate, da assumere nei competenti esercizi finanziari, a decorrere dall'effettiva attivazione della connessione, risultante da verbale di collaudo con esito positivo, sottoscritto dalle parti;

- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Buscate;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione” e ss. m. i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano;

Dato atto:

che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del vigente PTPCT a rischio medio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Città metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio Metropolitan R.G. n. 6/2021 del 3/3/2021 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000”;
- la delibera del Consiglio Metropolitan R.G. n. 8/2021 del 3/3/2021 avente ad oggetto: “Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati”;
- il decreto del Sindaco Metropolitan R.G. n. 72/2021 del 31/3/2021, avente ad oggetto “Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023 e ss.mm.ii.;

Ritenuto:

di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e dell'art. 20 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Sig. Cristoforo Massari, Responsabile del Servizio Open Governance e Innovazione;

Dato atto che:

- il Responsabile del trattamento dei dati ai fini della tutela dei dati personali è il Direttore dell'Area Infrastrutture Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi;
- l'istruttoria del presente atto è stata compiuta con il supporto del Servizio Sviluppo procedure amministrative e di controllo;
- è stata acquisita la dichiarazioni del Responsabile del procedimento (prot. 88560/2021) circa l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico e l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 53, comma 5, del D.lgs. 165/2001 e 5 e 6 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
- per l'espletamento della funzione di Responsabile del procedimento non è previsto alcun compenso aggiuntivo e quindi non vi sono oneri a carico dell'Ente;
- il presente atto non comporta impegni di spesa;
- il provvedimento rispetta la normativa sulla privacy;-
- si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 241/1990, testo vigente, nonché dall'art.14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall'allegata tabella A;

Richiamata:

- la Direttiva n. 4/2013 del 18/6/2013 a firma congiunta del Direttore Generale e del Segretario Generale, relativa al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali;

Visti:

- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);

Visti altresì:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e attività provvedimento dei dirigenti;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;
- il Regolamento vigente per la Disciplina dei Contratti dell'Ente;
- il Codice di comportamento dell'Ente;

Richiamato:

il Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, il controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;

Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati ed approvati,

- 1) di prendere atto dello schema (Allegato A) dell'accordo operativo da sottoscrivere con il Comune di Buscate;
 - 2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'accertamento delle entrate, da assumere nei competenti esercizi finanziari, a decorrere dall'effettiva attivazione della connessione, risultante da verbale di collaudo con esito positivo, sottoscritto dalle parti;
 - 3) di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e dell'art.20 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Sig. Cristoforo Massari, Responsabile del Servizio Open governance e innovazione;
 - 4) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Buscate;
 - 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano.
- Si attesta che il presente atto verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli art. 18 e 23, comma 1,lett. d) Dlgs n. 33/2013.

La Direttrice dell'Area Infrastrutture
Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Accordo operativo per l'estensione e l'interconnessione della rete metropolitana a larga banda in fibra ottica per telecomunicazioni, concluso e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990,

tra

a) il Dott. XXXXX, nato a XXXXXXXX (XX) il giorno XX XX XXXX, nella sua qualità di Direttore del Settore XXXXXXXXXXXX, in rappresentanza della CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, con sede in Milano, Via Vivaio n.1 - Cod. Fisc. Cod. Fisc. 08911820960, ai sensi dell'art.107 - comma 3 - lett. c. - T.U. del 18.8.2000, n.267;

b) il Dott. XXXXX, nato a XXXXXXXX (XX) il giorno XX XX XXXX, nella sua qualità di Direttore del Settore XXXXXXXXXXXX, in rappresentanza del Comune di XXXXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXX n. XX - Cod. Fisc. Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXX, ai sensi dell'art.107 - comma 3 - lett. c. - T.U. del 18.8.2000, n.267;

P R E M E S S O C H E

- Città metropolitana di Milano dispone di una rete telematica a larga banda in fibra ottica (rete WAN), realizzata a partire dal 2005 da Provincia di Milano ed idonea a supportare la mole di trasmissioni digitali che le nuove esigenze dei processi di e-government richiedono;

- tale infrastruttura telematica è capace di veicolare e far condividere a tutti gli attori della 'rete' applicazioni innovative, che facilitino il raggiungimento di intese istituzionali nonché l'aggregazione di conoscenze scientifiche e tecniche,

ciò nell'ottica della realizzazione di un sistema innovativo unitario ed integrato in grado di sostenere il decollo di nuovi servizi interattivi rivolti anche ai cittadini ed alle imprese.

- la rete telematica metropolitana è stata realizzata a partire dal 2005 da Provincia di Milano e, dal 2015, da Città metropolitana di Milano anche con la collaborazione di Cap Holding spa, società partecipata dai comuni del territorio metropolitano mediante la stipulazione di appositi accordi in base ai quali:

- CAP Holding si è impegnata a concedere alla Provincia di Milano il diritto d'uso esclusivo di cavidotti e/o di tubazioni afferenti ai collettori del sistema fognario facente capo a CAP Holding spa per il passaggio, la posa ed il mantenimento in loco di cavo ottico speciale contenente fibra ottica ad estensione della rete telematica provinciale a larga banda, per un periodo di anni 50 a far data dalla stipulazione dell'Accordo Operativo;

- Provincia di Milano si è impegnata a riconoscere a CAP Holding spa il diritto d'uso esclusivo per ugual periodo di una quota pari al 20% delle fibre ottiche spente contenute nel cavo ottico di proprietà della Provincia di Milano posato nei cavidotti e/o nelle tubazioni afferenti ai collettori del sistema fognario facente capo a CAP Holding;

- Cap Holding spa si è impegnata a posare, a propria cura e a proprie spese, nuova fibra ottica nella rete fognaria per il collegamento di tutti i propri punti di interesse nonché di completare e chiudere ad anello la dorsale in fibra ottica della Città metropolitana per circa ulteriori 65 km lineari di fibra;

- CAP Holding si è impegnata inoltre, con riferimento alla fibra ottica

posata nei relativi punti di interesse successivamente alla data di sottoscrizione del Accordo Integrativo del 12/11/2015, a riconoscere a Città metropolitana il diritto esclusivo di utilizzo, per 44 anni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Integrativo (i.e. sino al 2059), di una quota pari all'80% delle fibre ottiche spente posate, con la possibilità di utilizzo sia a titolo gratuito per finalità istituzionali (i.e. pubbliche) sia a titolo oneroso per fini commerciali;

- Cap Holding spa e Città metropolitana di Milano si sono impegnate a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle tratte di fibra ottica di rispettiva competenza secondo i seguenti livelli di servizio:

- nell'80% dei casi, rilevati su base annua, risoluzione del malfunzionamento entro 8 ore dalla segnalazione;

- nel 20% dei casi, rilevati su base annua, risoluzione del malfunzionamento entro 24 dalla segnalazione.

- in virtù dei sopra richiamati accordi stipulati, Cap Holding spa sta provvedendo al completamento della chiusura ad anello della dorsale in fibra ottica metropolitana;

- il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31/05/2017, stabilisce che entro il 2017 le Pubbliche amministrazioni adeguano la propria capacità di connessione per garantire il completo dispiegamento dei servizi e delle piattaforme strategici, o mediante adesione ai Contratti quadro SPC, o attraverso i servizi resi disponibili, in base al principio della sussidiarietà, nel proprio territorio di riferimento dalla Regione o da altro ente pubblico locale

che abbia già realizzato strutture di connessione territoriali conformi ai requisiti dettati da AgID e interconnesse con la rete SPC.

- il piano strategico della Città metropolitana di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 27/2016, in atti n. 94317/1.19/2016/7, prevede, attraverso il progetto “NAUTILUS” e “CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE”, lo sviluppo dell’interconnessione delle realtà pubbliche del territorio metropolitano quale strumento strategico per svolgere la funzione di “promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano” attribuita dalla L. 56/2014 alla Città metropolitana.

- dall’art. 1, comma 44, lett. f) della Legge 56/2014 è stata attribuita alle città metropolitane la funzione di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano, attribuito alle città metropolitane

- il Comune XXXXX ha manifestato l’interesse a sottoscrivere con Città metropolitana di Milano un accordo operativo per l’attivazione della connessione alla rete telematica metropolitana;

RITENUTO

opportuno stipulare un accordo operativo tra i due Enti, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di formalizzare la volontà di lavorare in partnership per la realizzazione degli obiettivi strategici individuati dalle parti sottoscrittrici del presente accordo;

Richiamate le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto,

le Parti

SI ACCORDANO su quanto segue:

1) Le parti, nello spirito di massima collaborazione che sino ad ora ha caratterizzato i rapporti istituzionali tra i due enti, decidono di collaborare, ad ogni livello istituzionale e/o organizzativo per l'utilizzo e l'eventuale successiva realizzazione e/o estensione della rete telematica metropolitana presente nel territorio dell'Ente sottoscrittore.

Le parti, con il presente accordo, intendono anche regolare, nel caso di ulteriore estensione della rete telematica metropolitana da parte di Città metropolitana nel territorio dell'Ente sottoscrittore, il passaggio, la posa ed il mantenimento in loco, da parte della Città metropolitana di Milano e dei suoi aventi causa, di tubazioni e di cavi contenenti fibra ottica ad estensione della rete telematica metropolitana a larga banda in cavidotti, tubazioni, condotti, strutture ed infrastrutture di ingegneria civile in genere afferenti alle reti di distribuzione dei servizi di proprietà dell'Ente sottoscrittore.

2. Città metropolitana si impegna a collegare alla rete in fibra ottica metropolitana la sede principale del Comune sottoscrittore;

3. Città metropolitana si impegna a consentire al Comune sottoscrittore di collegare, a propria cura e a proprie spese, alla rete telematica metropolitana le proprie sedi, diverse da quella principale, nonché i propri dispositivi di videosorveglianza e telecontrollo di proprietà comunale e/o di interesse pubblico installati sul territorio. Tutte le attività propedeutiche all'interconnessione delle sedi oltre la principale o dei dispositivi di videosorveglianza o di altri dispositivi, che dovesse essere necessario interconnettere, dovrà avvenire, a cura e a spese del Comune sottoscrittore, con il coordinamento della Città metropolitana di Milano;

4. Città metropolitana si impegna a riconoscere al Comune sottoscrittore il

diritto di uso esclusivo ai soli fini istituzionali, per il periodo di validità dell'accordo, di una quota pari al 10% delle 115 fibre ottiche spente, in uso esclusivo della Città metropolitana di Milano, pari a 12 fibre ottiche spente, contenute nel/i cavo/i ottico/i e/o nel/i microcavo/i ottico/i. È escluso l'utilizzo a fini commerciali ed a titolo oneroso da parte del Comune sottoscrittore;

5. Città metropolitana si impegna a garantire al Comune sottoscrittore, per il periodo iniziale di anni due a partire dal verbale di collaudo con esito positivo, redatto in contraddittorio dalle parti, l'accesso alla rete Big Internet/Intranet con capacità minima di 1 Gbps garantiti in upload e download (SIMMETRICO), previa puntuale verifica, messa a punto e taratura dei circuiti e degli apparati attivi, forniti da Città metropolitana di Milano, in conformità alle specifiche tecniche e agli SLA - Service Level Agreement;

6. Città metropolitana si impegna ad attribuire al Comune sottoscrittore, a seguito di adesione dello stesso alla soluzione internet/intranet proposta da Città metropolitana di Milano, almeno n. 4 (quattro) indirizzi IP per l'accesso al proprio servizio di connettività. Tale numero di indirizzi potrà essere successivamente aumentato a seguito del perfezionamento dell'accreditamento di Città metropolitana di Milano al sistema RIPE (Autonomous System);

7. Città metropolitana si impegna a riconoscere al Comune sottoscrittore, ai soli fini istituzionali, l'utilizzo esclusivo del 10% delle fibre ottiche oggetto di nuova posa in caso di ulteriore estensione, da parte di Città metropolitana di Milano, della rete telematica metropolitana nel territorio del Comune sottoscrittore per il periodo di validità dell'accordo;

8. Città metropolitana si impegna in caso di estensione della rete telematica metropolitana, a rispettare integralmente quanto disposto dal

"Regolamento del sottosuolo stradale. manomissione e rottura del suolo pubblico" dell'Ente sottoscrittore, fatta salva la corresponsione degli oneri economici per la gestione tecnico amministrativa della pratica;

9. Città metropolitana si impegna a consegnare, prima dell'inizio degli eventuali lavori, il cronoprogramma dei previsti interventi con le relative mappe in formato DWG e a consegnare, a fine lavori, i disegni "as_built" in formato DWG della rete realmente posata e delle infrastrutture realizzate.

10. Città metropolitana si impegna a spostare la propria rete a fibra ottica ed i relativi impianti collocati sul suolo e nel sottosuolo pubblico, per ragioni di pubblica utilità o per la realizzazione di opere pubbliche (sia in forma provvisoria che definitiva), a propria completa cura e spese;

11. Città metropolitana si impegna assicurare per tutta la durata dell'accordo Operativo il servizio di **manutenzione preventiva e periodica** delle tratte di fibra ottica e degli apparati attivi afferenti alla connessione internet del Comune sottoscrittore.

Per **Manutenzione Preventiva e Periodica** si intende l'insieme di quelle attività che hanno lo scopo di mantenere in perfetta efficienza l'infrastruttura di rete di propria competenza e propedeutica a mantenere attivo il circuito di connettività internet, compreso il dispositivo (switch) necessario a garantire l'accesso alla big internet della Città metropolitana di Milano.

Tutte le attività di Manutenzione Preventiva saranno da intendersi a carico e spese della Città metropolitana di Milano con riferimento alle tratte di propria competenza e verranno svolte, periodicamente, ogni quattro mesi.

12. Città metropolitana si impegna assicurare per tutta la durata dell'accordo Operativo il servizio di **manutenzione straordinaria** per il

ripristino della funzionalità delle fibre ottiche a seguito di interruzione accidentale del circuito e dell'apparato di connessione alla intranet metropolitana.

Per **Manutenzione Straordinaria** si intende l'insieme di quelle attività che hanno lo scopo di ripristinare la perfetta efficienza dell'infrastruttura di rete di propria competenza e dell'apparato attivo (switch) necessario a garantire l'accesso alla big internet della Città metropolitana di Milano.

Tutte le attività di Manutenzione Straordinaria sono da intendersi a carico e spese di Città metropolitana di Milano.

Città metropolitana si impegna a intervenire sulle tratte di propria competenza, a seguito di segnalazione del Comune sottoscrittore, per risolvere eventuali anomalie di funzionamento con le seguenti modalità e tempistiche, senza onere a carico dell'Ente sottoscrittore:

- nell'80% dei casi, rilevati su base annua, risoluzione del malfunzionamento entro 8 ore dalla segnalazione;

- nel 20% dei casi, rilevati su base annua, risoluzione del malfunzionamento entro 24 dalla segnalazione.

Il tempo di ripristino è il tempo intercorrente tra l'istante **t1** (notifica da parte dell'Ente Comune alla Città metropolitana di Milano dell'avvenuto guasto) e l'istante **t2** (chiusura dei lavori).

L'intervento di ripristino è garantito nei giorni feriali e festivi nell'arco delle 24 ore.

Per **guasto bloccante** si intende che la fibra ottica è interrotta o l'apparato è guasto e quindi nessuna azione alternativa è possibile.

Per **guasto non bloccante** si intende che le prestazioni della fibra ottica sono

degenerate o l'apparato è malfunzionante, ma i dati transitano ugualmente.

Il personale dell'Ente comunale rileverà il malfunzionamento sull'infrastruttura di rete e lo comunicherà alla Città metropolitana di Milano, che provvederà a verificare l'origine del guasto e della tratta interessata.

La Città metropolitana di Milano o suo incaricato effettuerà un sopralluogo allo scopo di accertare le cause e la gravità del guasto e deciderà le modalità di intervento di ripristino delle funzionalità.

Nel corso degli interventi di Manutenzione Straordinaria verranno eseguite le seguenti attività:

- Riconoscimento e localizzazione del guasto;
- Eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento;
- Controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- Fornitura ed installazione delle parti di ricambio;
- Misurazione delle prestazioni delle fibre ottiche ripristinate;

13. il Comune sottoscrittore si impegna a consentire per il periodo di validità dell'accordo a Città metropolitana di Milano di estendere la propria rete telematica in fibra ottica nel territorio del Comune da collegare, attraverso il riconoscimento del diritto di passaggio e di posa ed il mantenimento in loco di microtubazioni complete di microcavi, a loro volta contenenti fibra ottica nonché strumenti e/o apparati per telecomunicazioni all'interno/in aderenza di/a tutte le strutture e/o infrastrutture di ingegneria civile esistenti (insistenti) sul territorio comunale, di proprietà del Comune, quali, a titolo meramente esemplificativo: condotti - e/o cavidotti, e/o tubazioni, e/o manufatti civili destinati ad ospitare sottoservizi a rete e/o afferenti alle reti di distribuzione dei servizi.

14. Il Comune sottoscrittore si impegna a garantire a Città metropolitana di Milano ed ai suoi aventi causa, anche per il tramite di suoi incaricati, l'accesso alle proprie strutture ed infrastrutture interessate dalla eventuale posa del mezzo fisico trasmissivo per la manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo;

15. Il Comune sottoscrittore si impegna a garantire agli incaricati di Città metropolitana di Milano e dei suoi aventi causa l'accesso alle medesime strutture e/o infrastrutture del Comune sottoscrittore per effettuare visite ispettive;

16. Città metropolitana si impegna a riconoscere al Comune sottoscrittore, dietro pagamento a Città metropolitana di Milano di un contributo annuale di Euro 8.000,00. =, per la connessione Internet/intranet alla rete telematica metropolitana per soli fini istituzionali e gratuiti per il periodo minimo di anni due, decorrenti dalla data del collaudo effettuato con esito positivo, risultante dal verbale redatto in contraddittorio delle parti;

17. il Comune sottoscrittore si impegna, a titolo di compartecipazione alle spese di connessione Internet/intranet alla rete telematica metropolitana, a versare a Città metropolitana l'importo annuale, determinato per il primo biennio di validità dell'accordo in Euro 8.000,00=. Nel primo anno di validità dell'accordo, l'importo sarà dovuto per quota d'anno a partire dal mese successivo alla data di collaudo con esito positivo, redatto in contraddittorio tra le parti. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal ricevimento via pec della relativa richiesta da parte di Città metropolitana di Milano. Nell'ultimo anno di validità dell'accordo o nel caso del venir meno della volontà del Comune sottoscrittore, al termine di ogni biennio, di mantenere attiva la connessione alla rete telematica metropolitana, il contributo annuale sarà dovuto per quota d'anno su base mensile per il periodo in cui la connessione sarà effettivamente

attiva. Le attività di disconnessione dalla rete saranno effettuate in contraddittorio tra le parti e risultare da apposito verbale.

In caso di ritardo nel pagamento, Città metropolitana di Milano si riserva di l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento, nella misura del saggio di interesse legale determinato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile.

La parte del presente accordo relativa alla connessione internet alla rete telematica metropolitana di Milano dell'Ente sottoscrittore è soggetta a revisione biennale a decorrere dalla data di attivazione del collegamento.

Pertanto ogni due anni le parti verificheranno il sussistere delle condizioni per il mantenimento del collegamento internet dell'Ente sottoscrittore alla rete telematica metropolitana. In caso di rinnovo biennale della connessione, l'importo del contributo annuale potrà essere soggetto a revisione.

Due mesi prima dello scadere di ogni biennio, il Comune sottoscrittore dovrà comunicare a Città metropolitana di Milano, a mezzo nota pec, l'interesse a mantenere il collegamento per un altro biennio.

Città metropolitana di Milano entro la scadenza del biennio comunicherà al Comune sottoscrittore la volontà di tenere attiva la connessione per il biennio successivo.

18. Fatto salvo quanto previsto per la connessione alla rete telematica metropolitana da parte dell'Ente sottoscrittore, l'accordo ha validità di 9 (dicasi NOVE) anni a partire dalla sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo espresso attraverso la conclusione di un nuovo accordo;

19. Nel caso si manifestassero impedimenti di forza maggiore e/o entrassero in vigore norme di legge incompatibili con le previsioni del presente accordo, le parti si impegnano sin d'ora a revisionare le clausole ed a ricercare nuove

soluzioni tecnico-giuridiche comunque idonee a perseguire la finalità di cui all'art. 1 ed a contemperare i loro interessi.

20. Sei mesi prima della scadenza del presente accordo, le Parti verificheranno le condizioni per il suo rinnovo per un periodo massimo di ulteriori trenta anni.

Il rinnovo sarà oggetto di un nuovo accordo espresso tra le parti, da concludersi per iscritto.

21. L'accordo è soggetto a revisione biennale con riferimento alla parte relativa all'utilizzo da parte del Comune sottoscrittore della connessione Internet/intranet alla rete telematica metropolitana. Saranno soggette a revisione sia la volontà delle parti di mantenere attiva la connessione Internet/intranet alla rete telematica metropolitana in favore dell'Ente sottoscrittore nonché l'ammontare del contributo dovuto dallo stesso a Città metropolitana di Milano per l'utilizzo del collegamento.

22. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B della Tariffa, DPR 642/1972.

23. Per ogni controversia attinente all'esecuzione, l'interpretazione, la validità e la risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

Il presente accordo, redatto con modalità e strumenti informatici in formato PDF/A, viene concluso in forma di scrittura privata e sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990, pena la nullità, mediante utilizzo di strumenti telematici di trasmissione.

/ /

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

(Dott. XXXXXXXXX)

Firmato digitalmente

COMUNE DI XXXXXXXX

(Dott. XXXXXXXX XXXXXXXX)

Firmato digitalmente